

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE E I COMUNI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito denominata "Regione"), con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, legalmente rappresentata dal Presidente *pro tempore* dott. Augusto Rollandin,


e

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito denominato CPEL), con sede in Aosta, piazza Narbonne n. 16, codice fiscale e Partita Iva: 91045290078, legalmente rappresentato dal Presidente *pro tempore* sig. Bruno Giordano, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CPEL che rappresenta,

in seguito "parti"

RICHIAMATI

- l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;
- l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali;
- l'art. 33, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, che precisa che la partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi propri della Regione è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione,
- il Protocollo d'Intesa per la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali, dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'Irap, nel territorio della Regione Valle d'Aosta, del 24 agosto 2012;
- l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- l'articolo 58, comma 2, del d.lgs. 82/2005, che stabilisce come le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica debbano predisporre, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico;



- l'articolo 62 del medesimo d.lgs. 82/2005, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente destinata a subentrare alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni entro il 31 dicembre 2014 e che tale banca dati sarà accessibile alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano servizi pubblici;
- gli articoli 94, 96, 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" inerenti le formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli, gli adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile e la disciplina del fermo amministrativo dei veicoli;
- gli articoli 58, 59, 60 e 68 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in materia di domicilio fiscale dei contribuenti, notificazioni e segreto d'ufficio;
- gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile relativi alle notificazioni e alle diverse procedure da attivare per la notificazione degli atti giudiziari;
- l'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che stabilisce la quantificazione delle somme spettanti ai Comuni per la notificazione di atti di altre pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 53 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, in materia di notificazione degli atti;


CONSIDERATO CHE

scopo del protocollo è quello di rendere più efficace ed efficiente la lotta alla potenziale elusione ed evasione fiscale sui tributi regionali, nell'ottica di introdurre una logica di interazione con il territorio per la realizzazione della perequazione tributaria, dell'equità fiscale e della razionalizzazione dei sistemi di accertamento ed esazione, nonché per sfruttare nuove opportunità di ottimizzazione dei processi amministrativi e organizzativi mediante l'integrazione delle banche dati esistenti, al fine di contribuire al miglioramento e aggiornamento costante e sistematico della qualità dei dati.

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1 Oggetto

- 1.1 Le parti, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti citati in premessa, si impegnano a collaborare per raggiungere la massima integrazione possibile tra le proprie strutture e i propri sistemi informativi creando una sinergia volta al contrasto all'evasione fiscale nella Regione, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ottica di recuperare tributi, imposte e relativi crediti accessori e di tutelare, conseguentemente, i cittadini e le fasce più deboli della società.



Art. 2

Comunicazioni e accessibilità a banche dati

- 2.1 La Regione, nelle comunicazioni dirette ai Comuni in materia di tributi regionali, quali verifiche o inviti al pagamento, utilizza preferibilmente lo strumento della posta elettronica certificata. La comunicazione e la trasmissione di dati tra le parti avvengono mediante invio telematico.
- 2.2 Al fine di rendere più efficace l'attività di accertamento tributario sui tributi regionali svolta dalla Regione, in attesa della realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 82/2005, per agevolare le procedure di verifica dei dati personali dei contribuenti conservati nelle banche dati delle anagrafi comunali, i Comuni della Valle d'Aosta rendono disponibili alla Regione i dati relativi ai cittadini residenti nel loro territorio contenuti nelle banche dati delle anagrafi comunali.
- 2.3 Qualora non fosse possibile concedere alla Regione l'accesso in visualizzazione alla banca dati dell'anagrafe comunale, lo scambio di informazioni avverrà nella maniera più semplice, mediante comunicazioni per via telematica.
- 2.4 Nel caso fosse necessario il rilascio di attestazioni anagrafiche, i Comuni inviano alla Regione le attestazioni su semplice richiesta per via telematica.

Art. 3

Verifiche sull'imposta regionale di trascrizione

- 3.1 Al fine di permettere alla Regione la verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti in materia di trascrizione degli atti di variazione di proprietà sui veicoli presso il PRA, i Comuni comunicano, almeno semestralmente, alla Regione i dati relativi agli atti di vendita di veicoli da loro autenticati, specificando la data di stesura dell'atto di vendita, i dati del veicolo e i dati anagrafici, compreso il codice fiscale ed eventuale partita IVA, delle parti coinvolte.
- 3.2 A tal fine la Regione predispose apposito modulo, che sarà disponibile via web da utilizzarsi da parte dei Comuni per la registrazione e la comunicazione periodica dei dati.
- 3.3 La Regione potrà procedere alla verifica dell'adempimento da parte dei contribuenti in materia di trascrizione degli atti di variazione di proprietà sui veicoli presso il PRA.
- 3.4 La Regione darà notizia dell'esito della verifica alla Motorizzazione civile e al Comune di residenza dei nuovi intestatari dei veicoli per cui non risultano effettuate le formalità richieste dalla normativa vigente in materia di trascrizione delle variazioni di proprietà.

Art. 4

Verifiche sui tributi in materia di autoveicoli

- 4.1 La Regione ha avviato una collaborazione, a titolo sperimentale, con la polizia municipale di Aosta inerente alla verifica del rispetto da parte dei contribuenti della normativa vigente in materia di fermi amministrativi dei veicoli. Per attuare tale collaborazione la Regione ha sostenuto il costo di acquisizione del "modulo controllo verbali" della banca dati CONCILIA, in dotazione alla polizia municipale di Aosta che è stato utilizzato per le verifiche massive richieste dalla Regione. La procedura prevede che la Regione predisponga un file contenente i dati relativi ai veicoli soggetti a fermo amministrativo e lo invii al Comune che procede a verificare se a tali veicoli sono state comminate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. In caso di esito positivo il Comune comunica alla Regione l'elenco dei veicoli cui sono state irrogate sanzioni.



- 4.2 Al fine di estendere a tutto il territorio regionale il monitoraggio sul rispetto da parte dei contribuenti della normativa vigente in materia di fermi amministrativi dei veicoli e di avviare una proficua collaborazione tra la Regione e i Comuni sulla materia, sono definite due diverse modalità di collaborazione a seconda che i Comuni utilizzino o meno la banca dati CONCILIA.
- 4.3 Il CPEL si impegna ad effettuare la ricognizione dei sistemi informativi utilizzati dalle polizie municipali dei Comuni al fine di estendere a tutto il territorio regionale le modalità di verifica già implementate.
- 4.4 La procedura già sperimentata con il Comune di Aosta, descritta al punto 4.1, sarà estesa ai Comuni che utilizzano la banca dati CONCILIA. La Regione si impegna a verificare la possibilità di ottenere in riuso alle migliori condizioni possibili il “modulo controllo verbali” dalla ditta fornitrice e a partecipare al finanziamento delle eventuali spese da sostenere.
- 4.5 I restanti Comuni, in attesa del risultato della ricognizione di cui al punto 4.3, inviano alla Regione una comunicazione, con cadenza almeno semestrale, contenente i dati relativi alle sanzioni da loro comminate per le violazioni del codice della strada, con indicazione della targa del veicolo, dei dati relativi al proprietario dello stesso e della data in cui è stata rilevata l'infrazione contestata. A tal fine la Regione predispose apposito modulo, che sarà disponibile via web da utilizzarsi da parte dei Comuni per la comunicazione periodica dei dati.
- 4.6 La Regione utilizza i dati trasmessi dai Comuni per accertare l'eventuale elusione della tassa automobilistica regionale nel caso di mancato rispetto del divieto di circolazione dei veicoli.
- 4.7 A seguito delle verifiche di cui al punto precedente, la Regione comunica ai Comuni di cui al punto 4.5, situati nel territorio della Valle d'Aosta, le targhe dei veicoli che non hanno rispettato il provvedimento di fermo amministrativo i cui proprietari risultino residenti nel loro territorio.

Art. 5


Verifiche in materia di imposta sull'assicurazione di responsabilità civile automobilistica

- 5.1 I Comuni inviano alla Regione una comunicazione contenente le informazioni inerenti alla mancanza della copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, accertata a seguito di verifiche e controlli sui veicoli effettuati dagli organi di polizia locale.
- 5.2 La Regione utilizzerà i dati raccolti per inoltrare a sua volta segnalazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'inserimento negli elenchi previsti dall'art. 31 del decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine delle successive procedure per la regolarizzazione delle posizioni da parte dei proprietari dei veicoli segnalati.

Art. 6

Notificazione di atti

- 6.1 I Comuni collaborano alla notificazione degli atti tributari relativi a tributi regionali, su richiesta della Regione, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di notificazione degli atti.
- 6.2 La Regione trasmette al Comune gli atti da notificare nel territorio di sua competenza con almeno 3 mesi di anticipo sull'ultimo termine utile per la notificazione dell'atto, segnalando al Comune tale termine ultimo.
- 6.3 Il Comune provvede all'adempimento di quanto dovuto a norma di legge per la notifica degli atti trasmessi, nel più breve tempo possibile, e restituisce alla Regione l'originale dell'atto unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta notifica.



- 6.4 Nel caso in cui il regolamento comunale stabilisca l'esenzione per la notifica degli atti della Regione, al Comune spetta il rimborso delle eventuali spese postali per il recapito degli atti da notificare. Nel caso in cui il regolamento comunale non stabilisca l'esenzione per la notifica degli atti della Regione, al Comune spetta, oltre al rimborso delle spese postali sostenute, il compenso previsto dall'art. 10, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Il Comune, al termine di ogni semestre, inoltra alla Regione la richiesta di liquidazione delle somme spettanti. La Regione provvede alla liquidazione delle somme entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7

Ulteriori attività delle parti

- 7.1 Il CPEL si impegna a diffondere il contenuto del presente protocollo a tutti i Comuni della Regione e a svolgere una funzione di collegamento tra i singoli enti territoriali e la Regione.
- 7.2 La Regione si impegna ad utilizzare gli strumenti e le informazioni ricevute dai Comuni nella sua attività di accertamento tributario e a gestire le successive fasi delle procedure.
- 7.3 I Comuni si impegnano a fornire la collaborazione richiesta dalla Regione ai sensi del presente protocollo e a fornire ogni ulteriore informazione utile a tal fine.
- 7.4 La partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi regionali potrà essere incentivata, a seguito degli interventi che abbiano contribuito all'accertamento stesso, mediante successivi accordi attuativi del presente protocollo tra il CPEL e la Regione, in relazione all'efficacia e alla rilevanza delle attività di accertamento.
- 7.5 Al fine di disciplinare lo scambio di informazioni e migliorare il coordinamento tra il CPEL e la Regione, le parti convengono di nominare propri referenti. Il referente del CPEL avrà lo specifico compito di raccogliere richieste di informazioni e/o segnalazioni di eventuali criticità o disfunzioni provenienti dai Comuni che saranno esaminate congiuntamente dal CPEL e dalla Regione al fine di una soluzione condivisa.
- 7.6 La Regione, il CPEL e i Comuni si impegnano a mettere a disposizione le professionalità presenti nelle proprie strutture per la possibile risoluzione diretta dei problemi che dovessero insorgere nell'attuazione del presente protocollo e a facilitare ogni tipo di comunicazione tra di loro.
- 7.7 Con cadenza annuale le parti esamineranno congiuntamente i risultati dell'attuazione del presente protocollo per migliorare l'efficacia delle attività e delle procedure ed eventualmente sviluppare nuove forme di collaborazione nonché l'aggiornamento del personale coinvolto.

Art. 8

Riservatezza dei dati

- 8.1 I dati e le notizie raccolti sono utilizzati esclusivamente a fini istituzionali, sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

Art. 9

Durata e modifiche del protocollo

- 9.1 Il presente protocollo si applica dalla data di sottoscrizione e potrà essere integrato da ulteriori ambiti di comune interesse, da definirsi congiuntamente mediante specifici documenti aggiuntivi. Le parti si impegnano ad apportare eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente protocollo che

dovessero rendersi necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, che costituiranno ulteriori fasi della collaborazione amministrativa tra le parti.

- 9.2 Le parti avviano, altresì, un rapporto di stretta collaborazione che le impegna a facilitare, anche attraverso concessioni reciproche, i rispettivi compiti di istituto in materia di contrasto all'evasione fiscale.

Aosta, 31 maggio 2013

Il Presidente
del Consiglio Permanente degli Enti Locali
Bruno Giordano

Il Presidente
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Augusto Rollandin

